



CITTA' DI ALBENGA
Area Finanziaria

Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria
ai contratti integrativi del personale del Comune di Albenga per l'anno 2012
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

PARTE I – INDICAZIONI GENERALI

I.1 - OBIETTIVI

Corretta quantificazione e finalizzazione dell'uso delle risorse, rispetto della compatibilità economico-finanziaria nei limiti di legge e di contratto, facilitazione delle verifiche da parte degli organi di controllo e trasparenza nei confronti del cittadino e utente costituiscono i principi generali ai quali si è ispirata la redazione degli schemi della *Relazione illustrativa* e della *Relazione tecnico-finanziaria* dei contratti integrativi. Le relazioni, secondo la normativa vigente in essere, sono finalizzate:

- a supportare la *delegazione trattante di parte pubblica* con uno strumento uniforme di esplicitazione e valutazione dei contenuti del contratto sottoposto a certificazione;
- a supportare gli *organi di controllo* con un omogeneo piano di verifica della certificazione degli atti della contrattazione integrativa, rendendo organici e sequenziali i diversi aspetti del controllo;
- a fornire al *cittadino / utente*, che ha accesso a tali atti nella sezione trasparenza del sito web delle diverse Amministrazioni, la piena visibilità e confrontabilità dei contenuti esplicativi degli accordi stipulati in sede integrativa.

NOTA BENE

*La redazione della **relazione illustrativa** e della **relazione tecnico-finanziaria** deve essere effettuata in modo da rendere comprensibile - anche al cittadino - e verificabile - in particolare dall'Organo di controllo chiamato alla certificazione - ogni modulo, sezione, voce o sottovoce di cui è composta. Si raccomanda perciò un linguaggio semplice, chiaro e con riferimenti verificabili oggettivamente.*

I.2 – MODULARITA' E AGGIORNAMENTI DEGLI SCHEMI

Gli schemi sono articolati in moduli. a loro volta divisi in sezioni, che possono essere eventualmente dettagliate in voci e sotto voci.

L'organizzazione in forma modulare degli schemi consente a ciascuna Amministrazione di completare i moduli / sezioni / voci e sottovoci ritenuti rilevanti per lo specifico contratto integrativo oggetto di esame. Le parti ritenute non pertinenti dal compilatore dovranno essere comunque presenti nella *relazione illustrativa* e nella *relazione tecnico-finanziaria*, anche se completate dalla formula "parte non pertinente allo specifico accordo illustrato". Spetterà all'Organo di certificazione valutare anche la coerenza delle sezioni omesse.

Poiché la materia risulta in evoluzione (es. in relazione alla riduzione del numero di comparti di contrattazione collettiva e specifiche tipologie professionali, alla durata dei contratti collettivi di livello nazionale prevista dal Decreto Legislativo 150/2009 nonché ai vincoli imposti dal Decreto Legge n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010 e successivi interventi del legislatore), gli schemi di *relazione illustrativa* e di *relazione tecnico-finanziaria* debbono essere considerati perfettibili ed aggiornabili in relazione all'evoluzione delle disposizioni legislative e contrattuali di primo livello oltre che aggiornabili alla luce delle esperienze applicative che ne deriveranno, anche mediante note allegate esplicative o di approfondimento su singoli aspetti applicativi.

I.3 – TIPOLOGIE DI ATTI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA INTERESSATI AGLI SCHEMI

La contrattazione integrativa è espressamente regolata dai contratti collettivi nazionali (Ccnl) o, nel caso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai relativi contratti collettivi regionali (Ccrl) e provinciali (Ccpl). Tutti i contratti integrativi formalmente sottoscritti in sede di Amministrazione o Ente dalla parte pubblica e dalle rappresentanze dei dipendenti (OO.SS., RSU) debbono rispettare limiti e materie previsti ed essere in ogni caso sottoposti a certificazione da parte degli Organi di controllo per una ordinata verifica, in particolare, dei riflessi economici cui tali contratti in genere danno luogo.

Attualmente gli atti di contrattazione integrativa possono appartenere a tre distinte tipologie:

- *contratti integrativi normativi* (c.d. articolato) - si tratta di atti che definiscono la cornice di regole generali concordate in sede integrativa e sono riferiti ad un arco temporale stabilito dalla contrattazione di primo livello (es. quadriennio fino alla tornata contrattuale 2006-2009);
- *contratti integrativi economici* - costituiscono gli atti che compiutamente e periodicamente rendono conto della programmazione contrattata delle risorse in sede locale e sono riferiti, su indicazione dei contratti collettivi di primo livello in essere (Ccnl, Ccrl o Ccpl), ad un biennio o, più frequentemente, ad uno specifico anno;
- *contratti stralcio su specifiche materie* (normativi o economici), che possono essere siglati dalle delegazioni trattanti purché nel rispetto delle cornici di regole disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di primo livello.

NOTA BENE

Nella casistica sopra riportata rientrano anche tutti gli atti denominati nei modi più vari (verbali, protocolli di intesa, accordi quadro ecc.) che interessano l'utilizzo delle risorse del Fondo, ivi compresi anche gli atti unilaterali formalizzati in via provvisoria dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 40, comma 3ter del Decreto Legislativo n. 165/2001, come novellato dall'articolo 54 comma 1 del Decreto Legislativo n. 150/2009.

NOTA BENE

Per tutte le fattispecie sopracitate che, anche con denominazioni diverse, rilevano sull'utilizzo del Fondo e/o sulla disciplina di istituti particolari, valgono le vigenti procedure di certificazione dell'Organo interno ai sensi dell'articolo 40-bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e quelle del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo n. 165/2001, per le amministrazioni ivi previste. In particolare, con riferimento a tale accertamento congiunto del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato – di cui all'articolo 40-bis, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001 - fermo restando il rispetto del principio dell'unicità della sessione negoziale come previsto nella generalità dei contratti collettivi nazionali (ai sensi del quale occorre procedere attraverso un unico accordo per ogni anno di riferimento evitando, quindi, parcellizzazioni) -, sono sottoposte tutte le fattispecie sopra citate, anche se con denominazioni diverse, delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, nonché quelle nazionali degli enti pubblici non economici,

delle amministrazioni ex articolo 70, comma 4, del Decreto Legislativo n. 165/2001, e degli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità. Sono, quindi, esclusi dal controllo ex art. 40-bis, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001, gli accordi di istituto scolastico, di sede o di amministrazione periferica, comunque denominati, nonché gli accordi di tutti gli enti territoriali, delle amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale, delle amministrazioni regionali, delle Università.

I.4 – STRUTTURA DELLO SCHEMA DI RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di *relazione illustrativa* è composto da due distinti moduli, la cui compilazione è in ogni caso obbligatoria:

- 1. Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto*
- 2. Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili*

Lo schema di *relazione illustrativa* riguarda tutti i contratti, comunque denominati, stipulati a livello di contrattazione integrativa, come definiti al precedente **paragrafo I.3**.

I.5 – STRUTTURA DELLO SCHEMA DI RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Lo schema di relazione tecnico-finanziaria sull'utilizzo delle risorse previste nei Fondi per la contrattazione integrativa è suddiviso in quattro moduli, la cui compilazione è in ogni caso obbligatoria:

- 1. Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa*
- 2. Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa*
- 3. Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa*
- 4. Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio*

Lo schema di *relazione tecnico-finanziaria* riguarda tutti i contratti, comunque denominati, stipulati a livello di contrattazione integrativa, come definiti al precedente **paragrafo I.3**.

PARTE II – LO SCHEMA DI RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di *relazione illustrativa* è composto da 2 distinti moduli, la cui compilazione è in ogni caso obbligatoria:

5. Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto (*Scheda 1.1*);
6. Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili.

Per la corretta compilazione dei moduli sopra elencati le Amministrazioni faranno riferimento, oltre che alle istruzioni di seguito riportate, alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica del 13 maggio 2010, n. 7, *Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2010 nonché alle lettere circolari: n.1 del 17 febbraio 2011 (*Applicazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Intesa del 4 febbraio 2011. Decorrenze*); n.7 del 5 aprile 2011 (*Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: chiarimenti applicativi*).

II.1 – MODULO 1 – ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI E SINTESI DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO

Questo modulo consiste nella sintetica descrizione (utilizzare la *Scheda 1.1*):

- della data di sottoscrizione; del periodo temporale di vigenza; della composizione della delegazione trattante (per la parte sindacale indicare le OO.SS. ammesse alla trattativa e, nell'ambito di queste, quelle firmatarie dell'accordo); dei soggetti destinatari;
- delle *materie trattate* dal contratto;
- del rispetto dell'*iter* procedurale e degli adempimenti propedeutici e successivi alla contrattazione integrativa. In particolare:
- va attestato il *rispetto degli obblighi* di legge ai quali le norme correlano, in caso di inadempimento, la *sanzione del divieto di erogazione della retribuzione di risultato* (articolo 11, comma 9 del Decreto Legislativo 150/2009, relativo alla mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e al non assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dello stesso articolo; articolo 10, comma 5, con riferimento alla mancata adozione del Piano della performance; articolo 14, comma 6, in relazione alla mancata validazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) delle Relazione sulla performance);
- va evidenziata *l'acquisizione della certificazione dell'Organo di controllo interno* sui profili di compatibilità economico-finanziaria e normativa, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 165/2001; la certificazione dell'Organo di controllo deve essere positivamente resa sia sulla relazione tecnica sia su quella illustrativa (articolo 40, comma 3-sexies, ed articolo 40-bis, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001) su tutti gli aspetti richiamati nelle predette disposizioni normative (controllo sugli aspetti di carattere economico-finanziario e controllo sulla compatibilità della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e di contratto, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti: vedi dopo); al riguardo si rammenta inoltre che:

- a) non sono ammesse relazioni “cumulative”, riferite, cioè, a più ipotesi di accordo e, pertanto, ogni singola ipotesi di accordo deve essere corredata da specifiche relazioni;
- b) in assenza della certificazione positiva su tutti gli aspetti prima menzionati, l'ipotesi di accordo non potrà avere seguito.

A fini di validazione del contratto integrativo, alla luce delle citate disposizioni, l'organo di controllo deve attestare norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto.

NOTA BENE

Va rammentato che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150/2009 - ed in particolare con la modifica dell'art. 40, comma 1, del Decreto Legislativo n. 165/2001 (da leggere in combinato disposto con l'art. 5, comma 2) - sono disapplicate le disposizioni dei CCNL che demandano alla sede integrativa la contrattazione degli istituti relativi all'organizzazione del lavoro ed alla gestione del rapporto di lavoro. Di tali istituti è peraltro consentita esclusivamente l'informazione (es. formazione, articolazione dell'orario di lavoro, aspetti non retributivi legati alla turnazione o alle posizioni organizzative, sistemi di valutazione, profili professionali, eccetera. Si veda al riguardo anche la circolare n. 7/2010 del Dipartimento della funzione pubblica).

- per le amministrazioni elencate al comma 2 dell'articolo 40-bis **va acquisito** l'esito positivo dell'accertamento *congiunto* effettuato dal Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - sui profili di compatibilità economico-finanziaria e normativa.

NOTA BENE

La relazione illustrativa dei contratti integrativi dovrà indicare l'acquisizione della Certificazione dell'Organo di controllo interno (par. 1.3).

Sul sito istituzionale dovrà essere pubblicato il contratto sottoscritto definitivamente, la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, la certificazione dell'organo di controllo interno (articolo 40-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), l'esito dell'accertamento congiunto operato dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per le amministrazioni di cui all'articolo 40-bis, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001.

Resta, infatti, in ogni caso l'obbligo per le Amministrazioni di cui all'articolo 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 (vedi le circolari citate), di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato la Certificazione dell'Organo di controllo interno di cui agli articoli 40, comma 3-sexies, e 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Gli Organi di controllo interno vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 40-bis del d.lgs. n. 165/01 (comma 7, ultimo periodo).

Va in ogni caso nuovamente e fortemente ribadito che in caso di rilievo dell'organo di controllo interno o di certificazione non positiva di cui all'art. 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, il contratto non può avere seguito se non adeguato.

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		PERSONALE DEI LIVELLI – 26 novembre 2012 DIRIGENTI – 26 novembre 2012
Periodo temporale di vigenza		ANNO 2012
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): SEGRETARIO GENERALE – PRESIDENTE DIRIGENTI di AREA (tutti, per i livelli - I e II, per i dirigenti) Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione e firmatarie (elenco sigle): CISL – CGIL - UIL - DICCAP-SULPL - UGL CISAL RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
Soggetti destinatari		TUTTO IL PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno: SI', IN DATA 21.11.2012 PER ENTRAMBI I CONTRATTI
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli: NON SONO STATI EFFETTUATI RILIEVI
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009; SI', DELIBERAZIONE G.C. N. 276 del 25.09.2012
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009; SI', DELIBERAZIONE G.C. N. del 316 del 20.11.2012
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 SI'.
La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? SI'.		
Eventuali osservazioni		

II.2 – MODULO 2 – ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL CONTRATTO

Trattasi di accordi decentrati aventi la natura di contratti integrativi economici di cui al paragrafo 1.3.

Pertanto non è necessario provvedere all'illustrazione dell'articolato, in quanto la programmazione e l'utilizzazione delle risorse in esame sono ampiamente descritti nei successivi paragrafi e capitoli della presente relazione.

PARTE III – LO SCHEMA DI RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La relazione tecnico-finanziaria va compilata in tutti i casi di stipula di contratto integrativo, qualunque sia la sua natura e denominazione (cfr. **paragrafo 1.3** della **Parte I**). Per la sezione normativa del contratto integrativo la relazione tecnico-finanziaria deve esplicitamente asseverare l'assenza di effetti economici in termini di costi del personale che trovano contabilizzazione e proposta di certificazione all'esterno dei Fondi per la contrattazione integrativa. Diversamente la relazione tecnico-finanziaria ha il compito di individuare e quantificare i costi stessi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio.

Con riferimento al caso di *Contratto integrativo stralcio* la relazione tecnico-finanziaria va limitata alla/alle materia/e trattate dall'accordo, ma deve in ogni caso riportare e quantificare lo schema generale del Fondo (cfr. Modulo III della presente Parte III) evidenziando se del caso compiutamente i punti modificativi in relazione all'accordo stralcio stesso.

La sede propria nella quale va compiutamente delimitato l'ambito di intervento con effetti economico-finanziari della contrattazione integrativa è la gestione del Fondo (o dei Fondi) come individuati dai Ccnl/Ccrl o Ccpl di riferimento. Di seguito viene quindi illustrato lo schema di relazione tecnico-finanziaria relativa che deve accompagnare l'illustrazione di ciascun Fondo. In caso di accordo pluriennale lo schema deve essere esplicitato per ciascun anno considerato.

III.1 – MODULO 1 – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DEI LIVELLI (importi in euro)	ANNO 2011	ANNO 2012
FONDO UNICO CONSOLIDATO*	607.201,81	614.264,32
Art. 4 CCNL 9.5.2006 - Gli enti locali nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza. (* somma già inserita nel fondo unico consolidato)	24.351,11	24.351,11
Art. 8 CCNL 11.4.2008 - Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%. (* somma già inserita nel fondo unico consolidato)	32.329,50	32.329,50
Lettera d) primo comma art. 15		
Le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata dall'art. 43 della Legge 449/1997	5.748,75	5.743,50
Lettera e) primo comma art. 15		
Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, . 57 e seguenti della L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni (economie 30% al bilancio, 50% incentivi mobilità e 20% produttività individuale e collettiva)	-	-
Lettera k) primo comma art. 15		
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17	25.335,03	32.000,00
Secondo comma art. 15		
Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa e compatibilmente con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo delle singole voci di cui sopra, fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997.	45.413,52	45.413,52
Quarto comma art. 15		

In caso di attuazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio PARTE VARIABILE LEGATA AI NUOVI SERVIZI.	100.000,00	110.000,00
ART 4 ccnl 5.10.01 comma 2		
Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2004 ACCERTATE NELL' ANNO SI CONSOLIDANO NELL'ANNO SUCCESSIVO	7.062,51	-
ART 32 c7. ccnl 16.10.03		
<i>La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità).</i>	10.208,12	2.167,20
Art. 8 CCNL 11.4.2008 - Gli enti locali possono incrementare dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1, dei valori percentuali calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati: - fino ad un massimo del 0,3% qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;		
Art. 4 CCNL 4.6.2009 - Gli enti locali possono incrementare dal 31.12.2008 e a valere per l'anno 2009, le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel limite dell'1,5% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora dimostrino il possesso del requisito del rispetto del Patto di Stabilità interno per l'anno 2008 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 31%.		
TOTALE FONDO VARIABILE ANNUALE	193.767,93	195.324,22
Risparmi della disciplina straordinario anno precedente	-	-
Risparmi del fondo anno precedente	8.767,49	-
TOTALE FONDO ANNUALE	809.737,23	809.588,54

FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO

stanziato	90.150,80	90.150,80
Erogato	90.147,79	
Economia	3,01	90.150,80

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
AREA DELLA DIRIGENZA**

Costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato

ANNO 2011 (consuntivo) e 2012 (preventivo)

1. Il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di cui alle deliberazioni del Commissario Straordinario n. 31 del 22.2.2005 e della Giunta Comunale n. 9 del 17.1.2006, è ricostituito ai sensi dell' Articolo 26 del C.C.N.L. - Area della Dirigenza - del 23.12.1999, con gli incrementi di cui all' art. 23 del C.C.N.L. - Area della Dirigenza - del 22 febbraio 2006 (il monte salari per l'anno 2001 dell'area dirigenziale ammonta a Euro 246.089,65 in base ai dati relativi al Conto Annuale 2001 - Tabelle 12 - 13), di cui all' art. 4 del C.C.N.L. - Area della Dirigenza - del 14 maggio 2007 (il monte salari per l'anno 2003 dell'area dirigenziale ammonta a Euro 354.994,00 in base ai dati relativi al Conto Annuale 2003 - Tabelle 12 - 13), di cui agli artt. 16 e 17 del C.C.N.L. - Area della Dirigenza - del 22 febbraio 2010 (il monte salari per l'anno 2005 dell'area dirigenziale ammonta a Euro 408.539,51 in base ai dati relativi al Conto Annuale 2005 - Tabelle 12 - 13 - 14) e di cui all' art. 5 del C.C.N.L. - Area della Dirigenza - del 3 agosto 2010 (il monte salari per l'anno 2007 dell'area dirigenziale ammonta a Euro 511.228,68 in base ai dati relativi al Conto Annuale 2007 - Tabelle 12 - 13 - 14);

- a) per l'**anno 2011** le risorse sono state così quantificate (5 posizioni dirigenziali):

QUANTIFICAZIONE DEL FONDO (Articolo 26 del C.C.N.L. 23/12/1999)	
comma 1 :	
lettera a) - pos. + ris. anno 1998	90.222,24
lettera b)	-
lettera c)	-

lettera d) - 1,25% monte salari anno 1997	3.183,01
lettera e) - legge 109/94 (EXTRA FONDO - CdC/Riu. 51/11)	2.020,63
lettera f)	-
lettera g) - retr. ind. anz.	1.006,20
lettera i)	-
comma 2 - 1,2% monte salari anno 1997	3.055,69
comma 3 - riorganizz. Servizi	113.336,95
comma 4	-
comma 5	-
Articolo 23 del C.C.N.L. 22/2/2006	
Comma 1	3.120,00
Comma 3	4.085,09
Introiti da altri enti per servizi consorziati	-
Articolo 4 del C.C.N.L. 14/5/2007	
Comma 1	6.058,00
Comma 4	3.159,45
Articolo 16 del C.C.N.L. 22.02.2010	
Comma 1	2.631,20
Comma 4	7.272,00
Articolo 17 del C.C.N.L. 22.02.2010	
Comma 2	-

Articolo 5 del C.C.N.L. 03.08.2010	
Comma 1	3.055,00
Comma 5	3.731,97
totale fondo a bilancio	245.937,43
Utilizzo	245.937,43

b) per l'anno 2012 le risorse sono così quantificate, in via preventiva, (5 posizioni dirigenziali):

QUANTIFICAZIONE DEL FONDO (Articolo 26 del C.C.N.L. 23/12/1999)	
comma 1 :	
lettera a) - pos. + ris. anno 1998	90.222,24
lettera b)	-
lettera c)	-
lettera d) - 1,25% monte salari anno 1997	3.183,01
lettera e) - legge 109/94 (EXTRA FONDO - CdC/Riu. 51/11)	9.056,88
lettera f)	-
lettera g) - retr. ind. anz.	1.006,20
lettera i)	-
comma 2 - 1,2% monte salari anno 1997	3.055,69
comma 3 - riorganizz. Servizi	113.336,95
comma 4	-
comma 5	-
Articolo 23 del C.C.N.L. 22/2/2006	

Comma 1	3.120,00
Comma 3	4.085,09
Introiti da altri enti per servizi consorziati	-
Articolo 4 del C.C.N.L. 14/5/2007	
Comma 1	6.058,00
Comma 4	3.159,45
Articolo 16 del C.C.N.L. 22.02.2010	
Comma 1	2.631,20
Comma 4	7.272,00
Articolo 17 del C.C.N.L. 22.02.2010	
Comma 2	-
Articolo 5 del C.C.N.L. 03.08.2010	
Comma 1	3.055,00
Comma 5	3.731,97
totale fondo a bilancio	252.973,68

III.2 – MODULO 2 – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE 2011 – 2012

PERSONALE DEI LIVELLI

	2011 consuntivo	2012 Preventivo
<i>Residuo fondo a seguito destinazioni di utilizzo</i>	- 722,19	- 3,01
<i>Residuo fondo progressioni a seguito destinazioni di utilizzo</i>	-	-

a) inquadramento ex led	-	-
b) progressioni economiche	216.402,16	218.372,38
totale utilizzo fondo progressioni	216.402,16	218.372,38
c) Indennità di comparto art.33 ccnl 16 ott.03	92.823,17	93.045,00
d) primo inquadramento di alcune categorie di lavoratori in applicazione del CCNL del 31.3.1999 (area di vigilanza e personale della prima e seconda qualifica funzionale).	8.679,45	8.679,45
e) Indennità educatori asilo nido	8.822,92	8.961,91
f) fondo per le posizioni organizzative	259.423,47	232.168,76
TOTALE RISORSE STABILI INDISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE	586.151,17	561.227,50
g) indennità di turno	100.971,24	102.300,00
h) rischio		
Fruiscono della indennità le posizioni:	12.152,38	12.619,75
i) maneggio valori		

L'indennità giornaliera è fissata in lire	1.420,21	1.500,00
I) reperibilità	31.385,61	32.446,75
h) disagio		
i) indennità particolari posizioni		
Fruiscono della indennità le posizioni: SPECIFICHE RESPONSABILITA'	4.500,00	29.008,12
i .1) alte professionalità	15.068,78	2.167,20
Fruiscono della indennità le posizioni: ANAGR. - ST. CIVILE - ELETT. - URP	3.500,00	3.600,00
i .2) indennità particolari responsabilità (personale unioni dei comuni)		
Fruiscono della indennità le posizioni:		
I) finanziamento progetti per nuovi servizi all'utenza (finanziata con fondi ex art. 5, comma 5, CCNL 1999)	29.975,00	32.000,00
o) produttività individuale e collettiva		
totale utilizzo concordato nell'anno	198.973,22	215.641,86
Lettera K) primo comma art.15	25.335,03	32.000,00
tot utilizzo lettera K)	25.335,03	32.000,00
Quarto comma art. 15		
Lettera d) primo comma art. 15 SPONSORIZZAZIONI		
Disavanzo fondo anno precedente		722,19
totale utilizzo fondo	810.459,42	809.591,55

Utilizzo del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato
Area della dirigenza

ANNO 2011 (consuntivo) e 2012 (preventivo)

1. Il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte al 1.1.2009, nell'importo annuo per tredici mensilità è incrementato di un importo annuo lordo pari a euro 611,00. Pertanto, la retribuzione di posizione delle singole posizioni dirigenziali, come definite nei precedenti accordi decentrati (27 giugno 2007 e 29 febbraio 2008) risultano così incrementate:

- a far data dal 1.1.2009: euro 39.419,80 + 611,00 = **euro 40.030,80**

In conseguenza di detti aumenti, la retribuzione di posizione e di risultato, a far data dal 1.1.2009 è definita, in euro, negli importi di seguito indicati:

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE + RISULTATO			
	Il risultato è basato sul grado di raggiungimento degli obiettivi (da 0 a 20% della Posizione)			
	Obiettivi Fino al 50%	Obiettivi Dal 51% al 75%	Obiettivi Dal 76% al 90%	Obiettivi Oltre il 90%
	0%	10%	15%	20%
40.030,80	40.030,80	44.033,88	46.035,42	48.036,96

- per gli anni 2010 e seguenti, gli incrementi delle risorse annue di cui al CCNL 2010 finalizzate esclusivamente alla retribuzione di risultato dei dirigenti del medesimo anno (euro 3.731,97), aumentano la retribuzione di risultato che, per ogni Dirigente in servizio nel 2010 (5 posizioni dirigenziali) nel Comune di Albenga, è pari a Euro:

INCREMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO			
Il risultato è basato sul grado di raggiungimento degli obiettivi (da 0 a 20% della Posizione)			
Obiettivi Fino al 50%	Obiettivi Dal 51% al 75%	Obiettivi Dal 76% al 90%	Obiettivi Oltre il 90%
0%	10%	15%	20%
0,00	373,20	559,80	746,40

III.4 – MODULO IV – COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

Si riportano integralmente le certificazioni dell' Organo di revisione che evidenziano le compatibilità economico-finanziarie dei fondi e del loro utilizzo.

COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE

DEL COMUNE DI ALBENGA PER IL PERIODO 2011 – 2012

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE INTERNA

A seguito di successivi incontri fra le parti (delegazione di parte pubblica e organizzazioni sindacali), sanciti da appositi verbali di contrattazione decentrata, sono stati predisposti dal competente ufficio del Personale per la definitiva approvazione, i conteggi relativi alla costituzione e all'utilizzo del fondo delle risorse decentrate per gli anni 2011 (consuntivo) e 2012 (preventivo) del personale del Comune di Albenga (escluso i dirigenti).

In conformità alle direttive stabilite in sede di contrattazione nazionale, il fondo deve essere trasmesso al Collegio dei Revisori Contabili, il quale deve verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto decentrato

siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio dell'ente.

In particolare, l'art. 40-bis del D. Lgs. 165/2001 - Controlli in materia di contrattazione integrativa – dispone che:

“1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”

La presente certificazione ha lo scopo di chiarire e specificare le risorse disponibili per l'esercizio 2011 (consuntivo) e 2012 (preventivo, la loro distinzione in risorse stabili e variabili, la loro utilizzazione in relazione alle specifiche discipline contenute nel documento decentrato.

La Circolare 13 maggio 2010, n. 7, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggetto: “Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”, tra l'altro, dispone che “gli Enti Locali, ... , possono destinare “risorse aggiuntive” alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati

per la spesa del personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa”.

Proprio a tale riguardo, l'Amministrazione comunale ha emanato apposite direttive alla delegazione di parte pubblica in ordine alla definizione della contrattazione decentrata, con le quali ha disposto come intende definire e destinare le risorse decentrate ai fini di una maggiore produttività ed efficienza dei servizi comunali, al fine di raggiungere gli obiettivi che essa si è data con i documenti programmatici approvati (piano di sviluppo 2012 e piano della performance 2012).

A tal fine, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 309 del 13 novembre 2012, ha emanato le seguenti direttive, per la costituzione del fondo per l'anno 2012:

- a) *le procedure per la sottoscrizione dell'intesa con le parti sindacali dovranno concludersi entro e non oltre la data del 30 novembre 2012;*
- b) *dovrà essere garantito il finanziamento delle progressioni economiche, delle posizioni organizzative (al netto degli introiti da parte di altri enti per servizi di natura comprensoriale) e degli altri utilizzi di risorse stabili dell'ente, definite in base alla ristrutturazione dell'organigramma comunale, con la quale si sono ottenuti risparmi di spesa, soprattutto in merito alle voci di natura fissa finanziate sul fondo;*
- c) *dovranno essere finanziate le voci inerenti gli istituti della reperibilità, turnazione, rischio, maneggio valori, per un importo complessivo sufficiente a garantire un idoneo servizio alla cittadinanza, in particolare per quanto riguarda il presidio del territorio ai fini di una maggiore sicurezza ed interventi di maggiore igiene urbana, in special modo nei settori del verde pubblico e delle manutenzioni del patrimonio comunale, deficitarie di altre risorse;*
- d) *parimenti saranno finanziate tutte le voci finalizzate a remunerare particolari prestazioni (recupero ici, progettazione, indennità categoria d) art. 36 ccnl, attività speciali, produttività), nei limiti delle disponibilità delle risorse residue;*
- e) *saranno attuate le necessarie procedure al fine di portare a compimento il processo di miglioramento della performance organizzativa e individuale del personale comunale; le risorse che dovessero rendersi disponibili a seguito di risparmi sul fondo di natura variabile, dovranno essere prioritariamente utilizzate per premiare i dipendenti con i migliori risultati di performance, al fine di remunerare il merito nella prestazione lavorativa;*
- f) *saranno individuate ed assegnate al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2012, ricorrendone le condizioni previste e con riferimento alle finalità migliorative di cui all'art. 15, comma 5, del ccnl 01/04/1999, le risorse necessarie per supportare e remunerare la razionalizzazione e la riorganizzazione dei servizi comunali, finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti cui è correlato l'aumento delle prestazioni del personale, così come indicato nei documenti programmatici approvati dal Comune di Albenga (piano di sviluppo 2012 e piano dettagliato degli obiettivi 2012). Si ritiene, al riguardo, di comprendere in tale voce anche la remunerazione di quota parte di alcuni istituti, quali il turno, il rischio e la reperibilità che, se non trovassero copertura finanziaria in tale sede e non fosse possibile attivare con il personale interno, costringerebbero l'ente, al fine di migliorare il soddisfacimento dell'utenza, soprattutto in materia di presidio del territorio, sicurezza, igiene urbana e manutenzione del patrimonio comunale, a ricorrere al settore privato con evidenti maggiori costi complessivi*

o a non espletare alcuni servizi essenziali di carattere generale che questa Amministrazione ritiene indispensabili. In particolare, saranno avviati progetti per l'ampliamento dei servizi di pattugliamento del territorio nelle ore notturne e di assistenza agli eventi ed alle manifestazioni, organizzate dal Comune, da realizzare con personale interno attraverso incentivazioni, in quanto il ricorso a ditte esterne è certamente più costoso.

- g) *si procederà ad adeguare il vigente contratto integrativo ai principi di selettività e concorsualità enunciati dal Titolo III del decreto legislativo 150/2009;*

Sulla base di tali direttive, si è provveduto ad effettuare i necessari conteggi del fondo unico consolidato, che ammonta a € 614.264,32.

Oltre alle risorse consolidate, sono state contabilizzate, come previsto dal contratto nazionale, le risorse previste per l'attivazione di nuovi servizi e processi di riorganizzazione, confermando quelle finalizzate a tale scopo dall'anno 2001 pari ad € 110.000,00 per il 2012;

E' stata, inoltre, contabilizzata l'integrazione, approvata in sede di contrattazione decentrata integrativa e compatibile con l'adeguata capacità di spesa prevista in bilancio, delle risorse economiche complessive derivanti dall'applicazione dell'art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999, per un importo consolidato pari all'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997, pari ad € 45.413,52.

A tal fine, il Collegio rileva, ai fini del successivo comma 4 dello stesso articolo, che sussistono, come per gli anni precedenti, le effettive disponibilità di bilancio create attraverso i processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività meglio specificati negli atti programmatici dell'ente, in particolare nel piano della performance, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 7 giugno 2011. Tali risorse aggiuntive sono espressamente destinate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità, indicati negli atti sopra citati.

In particolare, sono stati finanziati diversi progetti innovativi e di maggiore servizio all'utenza (apertura estiva dell'asilo nido, servizi degli uffici turismo e manifestazioni, a beneficio delle manifestazioni estive aumentate in numero e maggiormente sparse sul territorio cittadino, ampliamento dei turni notturni dei vigili urbani a servizio della sicurezza pubblica, ampliamento del servizio di viabilità in prossimità delle aree mercatali e nelle zone ZTL a beneficio delle manifestazioni turistiche di intrattenimento, specie nella zona mare, incremento del servizio di pronta reperibilità esteso a tutto il personale tecnico idoneo, miglioramento del servizio di pubblica illuminazione destinato ad incrementare il risparmio energetico, manutenzione straordinaria del verde pubblico, ecc.) a seguito di appositi accordi decentrati con il personale interno.

Nel complesso, le risorse dell'anno 2011 ammontano ad Euro 809.737,23 mentre quelle del 2012 ammontano ad Euro 809.588,54 (si tenga conto che il dato 2011 tiene conto dei risparmi ottenuti dal mancato utilizzo delle risorse dell'anno precedente, pari ad € 8.767,499) confermando il trend in diminuzione rispetto agli anni precedenti delle risorse destinate alla contrattazione integrativa.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi, sono state correttamente contabilizzate le risorse per finanziare le voci obbligatorie, che sono:

1. le progressioni economiche orizzontali;
2. l'indennità di comparto;
3. il primo inquadramento di alcune categorie (Vigili, ecc.);
4. l'indennità per gli educatori dell'asilo nido;
5. le posizioni organizzative;

e si sono finanziate tutte le voci di natura variabile, secondo le direttive dell'amministrazione comunale e quanto concordato in sede di contrattazione sindacale.

Le necessità finanziarie connesse al pagamento di servizi connessi a retribuzione oraria o giornaliera (turno, reperibilità, ecc.) hanno reso necessario impegnare una somma leggermente superiore a quella del fondo per l'anno 2011 pari ad € 722,19; tale, seppur lieve, "sfondamento" è stato recuperato nel 2012, al fine di rientrare entro l'anno successivo.

Il totale dell'utilizzo del fondo per l'anno 2011 ammonta ad € 810.459,42 mentre per il 2012 si presumono sufficienti risorse per € 809.791,55.

Va, in particolare, sottolineato che il totale delle risorse obbligatorie, per l'anno 2012, è inferiore al totale del fondo unico consolidato: infatti, la spesa per le voci fisse ha subito un decremento, dal 2008, a seguito dell'accordo decentrato teso a ridurre il finanziamento delle progressioni orizzontali e delle posizioni organizzative, in conformità agli indirizzi ministeriali sulla riduzione delle voci fisse di contrattazione decentrata.

Sono, inoltre, state finanziate le voci variabili ritenute necessarie per il buon andamento dei servizi comunali (turno, maneggio valori, reperibilità, disagio, alta professionalità, indennità varie) sulla base dei valori a consuntivo dell'anno precedente, previa verifica della effettiva necessità.

Per quanto riguarda il fondo per il lavoro straordinario, lo stesso è stato quantificato, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 1.4.1999, attualmente in vigore, (valore storico dell'anno 2000 senza incrementi né rivalutazioni, malgrado gli aumenti intervenuti nelle aliquote orarie contrattuali).

Dall'esame degli atti sottoposti al Collegio, ai fini della validazione del contratto integrativo, si attesta che il medesimo è compatibile con i costi della contrattazione collettiva integrativa ed i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge che disciplinano le risorse accessorie del personale.

Albenga, 21 novembre 2012

IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

F.to PIERLUIGI BAUDANA

F.to STEFANO BENEDETTI

F.to CARLO BASSO

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

AREA DELLA DIRIGENZA

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE INTERNA

Sono stati predisposti dal competente ufficio del Personale per la definitiva approvazione, i conteggi relativi alla costituzione e all'utilizzo del fondo delle risorse decentrate per gli anni 2011 (consuntivo) e 2012 (preventivo) del personale di qualifica dirigenziale del Comune di Albenga.

In conformità alle direttive stabilite in sede di contrattazione nazionale, il fondo deve essere trasmesso al Collegio dei Revisori Contabili, il quale deve verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto decentrato siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio dell'ente.

In particolare, l'art. 40-bis del D. Lgs. 165/2001 - Controlli in materia di contrattazione integrativa - dispone che:

"1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo."

La presente certificazione ha lo scopo di chiarire e specificare le risorse disponibili per l'esercizio 2011 (consuntivo) e 2012 (preventivo), la loro distinzione in risorse stabili e variabili, la loro utilizzazione in relazione alle specifiche discipline contenute nel documento decentrato.

La Circolare 13 maggio 2010, n. 7, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggetto: "Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150", tra l'altro, dispone che "gli Enti Locali, ... , possono destinare "risorse aggiuntive" alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa del personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa".

Sulla base dell'Accordo Collettivo Decentrato Integrativo per il biennio economico 2008-2009, approvato il 7 ottobre 2010, tuttora vigente senza ulteriori modificazioni, si è provveduto a costituire i fondi nelle risultanze di cui ai prospetti allegati.

Nel complesso, le risorse dell'anno 2011 sono le medesime rispetto agli anni precedenti in quanto non si prevedono modifiche nel numero dei dirigenti in servizio per l'anno in corso, né modificazioni alla struttura retributiva dei medesimi. Le uniche differenze sono da addebitarsi a risorse variabili (incentivo alla

progettazione) che variano in funzione dell'attività svolta dai dirigenti interessati nell'anno di riferimento. Tali risorse, come specificato in diverse pronunce della Corte dei Conti, sono escluse dal fondo.

Dall'esame degli atti sottoposti al Collegio, ai fini della validazione del contratto integrativo, si attesta che il medesimo è compatibile con i costi della contrattazione collettiva integrativa ed i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge che disciplinano le risorse accessorie del personale.

Albenga, 21 novembre 2012

IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

F.to PIERLUIGI BAUDANA

F.to STEFANO BENEDETTI

F.to CARLO BASSO